

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Galvagno, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martella, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Molgora, Moroni, Palumbo, Pecorella, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Galvagno, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martella, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Molgora, Palumbo, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pisicchio,

Pollastrini, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SPINI: « Disposizioni in materia di ingresso in Italia di studiosi, titolari di borse di studio estere e simili » (3279);

CATANOSO ed altri: « Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco » (3280);

COLA: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, concernente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e istituzione di un servizio di emergenza nazionale » (3281);

GIULIO CONTI: « Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano » (3282);

COSSA: « Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività svolte da enti senza fini di lucro » (3283);

CIANI ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore » (3284);

FOTI: « Disposizioni per la cessione di aree urbanizzate o sulle quali insistono costruzioni e strutture, appartenenti al demanio patrimoniale dello Stato » (3285);

MACCANICO: « Disposizioni per favorire il pluralismo, la concorrenza, l'innovazione e la valorizzazione del territorio nel sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni » (3286);

NAN: « Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali » (3287).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (150) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gibelli.

La proposta di legge BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio del referendum previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (1367) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge BALLAMAN: « Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche » (1801) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Bianchi Clerici, Rodeghiero e Vascon.

La proposta di legge ASCIERTO: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fasano, Milanese e Tarantino.

La proposta di legge NESPOLI ed altri: « Nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio scorta a valori » (2303) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sgarbi.

La proposta di legge POLLEDRI e GUIDO ROSSI: « Disposizioni in materia di certificazione di qualità professionale » (2552) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Baiamonte, Ballaman, Bricolo, Didonè, Ercole, Fragalà, Dario Galli, Gastaldi, Lainati, Martinelli, Francesca Martini, Milanato, Moretti, Moroni, Pagliarini, Pittelli, Rizzi, Stucchi, Vascon, Alfredo Vito e Zanetta.

La proposta di legge NESPOLI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistemi elettorali degli enti locali » (2683) è stata successivamente sottoscritta al deputato Sgarbi.

La proposta di legge MURATORI: « Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite ai cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America » (2861) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cosentino.

La proposta di legge CATANOSO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili » (2895) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Airaghi, Amoroso, Ascierio, Bellotti, Buontempo, Carrara, Castellani, Cirielli Cola, Foti, Fragalà, Gamba, La Grua, Lamorte, Landi di Chiavenna, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maggi, Mazzocchi, Meroni, Migliori, Onnis, Paolone, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Saggia, Selva, Serena, Trantino, Villani Miglietta e Zacchera.

La proposta di legge BALDI: « Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero » (2966) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Paniz, Bertolini, Paoletti Tangheroni Mussolini, Albertini, Amato, Annunziata, Arnoldi, Azzolini, Antonio Barbieri, Giovanni Bianchi, Dorina Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Brusco, Bulgarelli, Burani Procaccini, Caligiuri, Camo, Castellani, Cima, Cola, Giulio Conti, Cristaldi, Deodato, Di Gioia, Di Teodoro,

Fallica, Fragalà, Gallo, Garnero Santanché, Gazzara, Gigli, Giudice, La Grua, La Starza, Landi di Chiavenna, Lenna, Anna Maria Leone, Licastro Scardino, Lion, Liotta, Lisi, Lucchese, Lussana, Maggi, Marras, Francesca Martini, Massidda, Mazzoni, Mazzuca, Migliori, Milanato, Milanese, Milioto, Mondello, Mormino, Moroni, Angela Napoli, Naro, Nuvoli, Onnis, Palmieri, Palumbo, Paolone, Parodi, Patria, Mario Pepe, Pinto, Porcu, Previti, Ranieri, Reduzzi, Rivolta, Rocchi, Romano, Rosso, Ruggeri, Antonio Russo, Santulli, Sanza, Schmidt, Spina Diana, Sterpa, Taborelli, Tarantino, Tarditi, Viale, Vitali, Alfredo Vito, Zanella e Zanettin.

La proposta di legge GRANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti il ripristino degli incentivi per l'incremento dell'occupazione » (3149) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Galeazzi e Grignaffini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 » (2971) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI.*

X Commissione (Attività produttive):

SCALTRITTI: « Riforma della legislazione nazionale sul turismo » (3075) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

MOLINARI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mancanza di strutture e di sostegni per i malati psichici e le loro famiglie » (3154) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

SCALTRITTI: « Modifica all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), in materia di pesca costiera » (3076) *Parere delle Commissioni I, III e IX.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):

CATANOSO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili » (2895) *Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo Liguria – con lettera in data 2 ottobre 2002, ha trasmesso la seguente documentazione:

Un referto sulla gestione finanziaria dell'amministrazione della regione Liguria, esercizio finanziario 2000. Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio);

Una relazione sull'attuazione di politiche regionali in Liguria in materia di trasporto pubblico locale e sanità. Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ha trasmesso la seguente documentazione:

il parere del CNEL sul disegno di legge (atto camera n. 2144), recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, espresso su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del regolamento. Questo documento, già trasmesso alla VI Commissione (Finanze) in data 22 febbraio 2002, è stampato come doc. XXI, n. 4;

il documento recante le osservazioni e le proposte sul disegno di legge concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) » (atto Camera n. 3200-bis), approvato dal CNEL stesso nella seduta del 10 ottobre 2002 (doc. XXI, n. 5). Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2002 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

(COM(2002)30) – Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (*GUCE C 227 E*) – alla IX Commissione (Trasporti);

(COM(2002)245) – Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India (*GUCE C 227 E*) – alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)246) – Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento *antidumping* relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India (*GUCE C 227 E*) – alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)251) – Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese (*GUCE C 227 E*) – alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)190) – Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci (*GUCE C 227 E*) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)259/2) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione (*GUCE C 227 E*) – alla VI Commissione (Finanze);

(COM(2002)252) – Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (*GUCE C 227 E*) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)269) – Proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune

misure restrittive nei confronti della Liberia (*GUCE C 227 E*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

(COM(2002)285) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)282) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di *compact disc* registrabili originari di Taiwan (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)279) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società (*GUCE C 227 E*) — alle Commissioni riunite II (*Giustizia*) e VI (*Finanze*);

(COM(2002)273) — Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/747/CE del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone (*GUCE C 227 E*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

(COM(2002)207) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini commerciali (*GUCE C 227 E*) — alla I Commissione (*Affari costituzionali*);

(COM(2002)244) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (*GUCE C 227 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

(COM(2002)304 — 2001/0077(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Par-

lamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)304 — 2001/0078(COD)) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)316) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)294) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)299) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria (*GUCE C 227 E*) — alla XXII Commissione (*Agricoltura*);

(COM(2002)313) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (*GUCE C 227 E*) — alla VIII Commissione (*Ambiente*);

(COM(2002)298) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coef-

ficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (*GUCE C 227 E*) — alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

(COM(2002)318) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti (*GUCE C 227 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)319) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana (*GUCE C 227 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2002)335) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (*GUCE C 227 E*) — alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);

(COM(2002)342) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)351) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (*GUCE C 227 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 49/2002, del 25 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che

istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (*GUCE C 228 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

(COM(2002)307) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (*GUCE C 227 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)328) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale (*GUCE C 227 E*) — alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

Posizione comune (CE) n. 48/2002, del 20 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (*GUCE C 228 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

Posizione comune (CE) n. 50/2002, del 19 luglio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*GUCE C 228 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

Posizione comune (CE) n. 51/2002, del 26 luglio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) (*GUCE C 228 E*) — alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 12, 19 e 25 settembre 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 14 ottobre 2002, ha trasmesso il testo di un

voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta dell'8 ottobre 2002, concernente il sostegno ad iniziative di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni sessuali femminili.

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione del consiglio nazionale degli utenti.

Il presidente del consiglio nazionale degli utenti, istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 26 settembre 2002, ha trasmesso un documento, approvato dal consiglio stesso, per promuovere una « Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete ».

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1329 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (3061)

(A.C. 3061 — Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

1. 6. Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 3061 — Sezione 2)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti e subemendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli

emendamenti della Commissione 1.10, 19.1, 22.1, 27.2, 28.2, 30.1 e 30.2.

(A.C. 3061 — Sezione 3)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 20.4 Cima, 20.1 Cordoni e 23.1 Lion, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3061 — Sezione 4)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED
ANNESSI ALLEGATI A E B****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere

dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/

79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;

2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 1, allegato A, sopprimere la voce:

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Conseguentemente, all'allegato B, dopo la voce: 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aggiungere la seguente:

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

1. 3. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Al comma 1, allegato A, sopprimere la voce:

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

Conseguentemente, all'allegato B, aggiungere, in fine, la voce:

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

1. 4. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

1997/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/335/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

1. 5. Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

1. 1. Paola Mariani, Bova, Magnolfi, Crisci, Alberta De Simone, Maran, Ottone, Zani, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

1. 6. Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

All'allegato B, prima della direttiva 2001/81/CE, inserire le seguenti parole: 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie; .

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

*** 1. 2.** Vigni, Bova, Alberta De Simone.

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, con-

cernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

* 1. 7. Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2001/112/CE del Consiglio aggiungere la seguente:

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.

1. 8. Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio aggiungere la seguente:

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

1. 9. Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

(A.C. 3061 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legi-

slativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni

caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: sulla base di un programma di priorità di interventi, definito in relazione alle proposte formulate dai ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

2. 1. Bova, Bellini, Magnolfi, Leoni.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: identificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la violazione è già presidiata da sanzioni penali.

2. 5. Bellini, Magnolfi, Montecchi.

Al comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace.

2. 3. Magnolfi, Amici, Zani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle materie oggetto di precedenti interventi di depenalizzazione non possono essere introdotte, mediante l'emanazione di decreti legislativi, nuove ipotesi di reato.

2. 4. Montecchi, Bova, Maran.